



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

AREA 1 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO C - SERVIZI SOCIALI-ISTRUZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	266
DATA DI EMISSIONE	27/09/2019

OGGETTO :

CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ DI BASE E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ED AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE DEI DATI ALL'INPS.

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AREA 1 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

PREMESSO che sono pervenute al protocollo del Comune di Costa Volpino

- nr. 5 richieste di concessione dell'assegno di maternità ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. 151/2001 e s.m.i. (ns prot. 15553 -15902-15903-16777-17193);
- nr. 6 richieste di attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai sensi dell'art. 65 della L. 448/98 e s.m.i. (ns. prot. 6870-15552-15901-16832-16834-17320);

ATTESO che

- L'**Assegno di maternità di base** è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. n. 452/2000 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001:
 - Spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale);
 - Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;
 - Possono presentare la domanda le madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno;
- L'**Assegno per il nucleo familiare numeroso**, con almeno tre figli minori, per le famiglie che dispongono di patrimoni e redditi limitati è stato istituito dall'art. 65 della L. 448/98:
 - spetta ai nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;

- i nuclei familiari devono essere composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 18 del DPCM 452/2000, la titolarità concessoria e la responsabilità di ente erogatore degli assegni è **in capo ai Comuni** sul cui territorio risultano residenti i richiedenti;

RICHIAMATI

- la Circolare INPS n. 35 del 09/03/2010, la quale specifica che, ai fini della concessione dell'assegno di maternità, la carta di soggiorno è sostituita dal permesso di lungo soggiorno CE;
- l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE che consente ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 e ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale, di beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE n. 883/2004 e che comprende, tra gli altri settori di sicurezza sociale "le prestazioni di maternità e paternità";

PRESO ATTO delle numerose sentenze emesse dai Tribunali del lavoro e dalle Corti di Appello, in merito ai ricorsi presentati dagli utenti in possesso del permesso di soggiorno valido per il lavoro, relativi alla mancata concessione da parte dei Comuni rispettivamente dell'assegno di maternità e dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, che ordinano ai Comuni di concedere il beneficio ed all'INPS di procedere con il pagamento dei contributi spettanti e condannano altresì gli enti locali alla refusione delle spese legali afferenti i ricorsi;

RICHIAMATO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri (19A02241) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06/04/2019 ad oggetto "Rivalutazione, per l'anno 2019, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità", il quale per l'anno 2019 prevede che:

- il valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da tenere presente per la concessione dell'**assegno di maternità** è pari a € 17.330,01; mentre l'importo dell'assegno, se spettante nella misura intera, è pari ad € 346,39 per cinque mensilità;
- il valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da tenere presente per la concessione dell'**assegno per il nucleo familiare numeroso** è pari a € 8.745,26; mentre l'importo dell'assegno è pari ad € 144,42 per tredici mensilità se spettante nella misura intera;

RECEPITE le risultanze dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, il quale ha espresso parere favorevole alla concessione dei benefici relativamente a tutte le domande di concessione dell'assegno di maternità e a n. 4 domande di attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, tenuto conto che risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, con esclusione di n. 2 domande relative alla concessione dell'**assegno per il nucleo familiare numeroso** (registrate ai prot. n. 6870 e n. 15552) per le quali si è provveduto a comunicare il diniego per mancanza dei requisiti economici previsti.

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di concedere l'**Assegno di maternità** alle richiedenti meglio indicate nell'allegato A), che si approva con la presente determinazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (per la protezione del diritto alla privacy dell'interessato sono stati omessi i dati personali - l'elenco originale è depositato agli atti presso l'Ufficio Servizi Sociali), in quanto dalla documentazione acquisita risultano essere in possesso dei requisiti anagrafici ed economici previsti dalla normativa di riferimento;
3. di concedere l'**Assegno per il nucleo familiare** con almeno tre figli minori relativo all'anno 2019 ai richiedente, meglio indicati nell'allegato B), che si approva con la presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (per la protezione del diritto alla privacy degli interessati sono stati omessi i dati sensibili - l'elenco originale è depositato agli atti presso l'Ufficio Servizi Sociali), in quanto dalla documentazione acquisita risulta essere in possesso dei requisiti anagrafici ed economici e di titolo di soggiorno, ove richiesto, previsti dalla normativa di riferimento;
4. di incaricare il Responsabile del Procedimento di trasmettere alla sede INPS di Bergamo i dati necessari alla materiale erogazione degli assegni, il cui valore, indicato a fianco di ciascun beneficiario negli elenchi allegati A e B è stato determinato con l'utilizzo dello specifico foglio di calcolo messo a disposizione dall'INPS nel proprio portale;
5. di dare atto che in caso di successivo accertamento di dichiarazione mendace da parte delle beneficiarie del contributo per l'assegno di maternità, di non aver percepito alcun altro trattamento previdenziale di maternità derivante da attività lavorativa, si procederà con l'avvio delle previste procedure di revoca del contributo assegnato e con l'attuazione dei correlati adempimenti di legge per il recupero del credito;
6. di dare comunicazione del presente provvedimento ai richiedenti;
7. di provvedere tempestivamente all'applicazione dei principi di trasparenza disciplinati dal D. Lgs. n. 33/2013, attraverso l'inserimento dei dati nel sito web del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente", da parte della dipendente incaricata Monica Martinazzoli;
8. di provvedere semestralmente alla trasmissione dei nominativi dei soggetti beneficiari della prestazione sociale agevolata in oggetto alla Guardia di Finanza - Brigata di Costa Volpino, per l'esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE;
9. di dare atto che la presente determinazione non comporta l'assunzione d'impegni di spesa e pertanto non necessità, ai fini dell'esecutività, del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000.

La Responsabile dell'Area

Manuela Cattalini / INFOCERT SPA

